

BGer 2D_17/2023 vom 6. September 2023

Bundesgericht, 2023-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_17_2023

FR: TF 2D_17/2023 du 6 septembre 2023

IT: TF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici che gli vengono sottoposti (DTF 147 333 consid. 1 e richiami).

E. 1.2

Contro le decisioni concernenti il rinvio, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile, essendo esplicitamente escluso dall'art. 83 lett. c. n. 4 LTF. È invece data la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (sentenza 2C_73 6/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4.2 e richiami). Il presente gravame è quindi, in linea di principio, ammissibile come tale.

E. 2.1

Oggetto di disamina è unicamente la questione di sapere se a ragione il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'allegato ricorsuale sottopostogli dalla ricorrente.

E. 2.2

Come accennato, la ricorrente ha inoltrato un ricorso sussidiario in materia costituzionale con il quale può essere censurata unicamente la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF). Al riguardo l' art. 106 cpv. 2 LTF (applicabile in virtù dell' art. 117 LTF) impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2 e rispettivi rinvii). Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 140 III 115 consid. 2).

E. 2.3

Benché l'allegato ricorsuale sia ripetitivo, alquanto confuso nonché inutilmente prolisso - 86 pagine, di cui tre dedicate unicamente alle conclusioni ricorsuali - si è rinunciato a fare uso dell' art. 42 cpv. 6 LTF (e quindi rinviarlo alla ricorrente affinché lo modifichi) dato che comunque non adempie all'evidenza le esigenze poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF . In effetti, nel caso specifico la ricorrente omette qualsiasi confronto con la rispettiva motivazione contenuta nella sentenza cantonale. Ella si limita infatti - ribadendo gli stessi argomenti di quelli sollevati dinanzi alla Corte cantonale o, addirittura, in precedenti vertenze (vedasi 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 dove vengono formulate identiche censure e conclusioni) - a riproporre censure attinenti al merito della causa - che però esulano dall'oggetto del presente giudizio - senza tuttavia minimamente confrontarsi con

l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo all'inammissibilità del gravame presentato al Consiglio di Stato, in dispregio delle esigenze di motivazione poste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in relazione con l' art. 117 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per quanto poi la ricorrente richiami alla rinfusa numerose disposizioni di legge, di cui solo una parte attiene ai diritti costituzionali, anche al riguardo l'allegato ricorsuale non soddisfa le esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF combinato con l' art. 117 LTF . In mancanza di una motivazione topica, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 3

Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 4

Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 6 settembre 2023

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

E. 4.1

Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di adozione di provvedimenti cautelari diventa senza oggetto.

E. 4.2

La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, in quanto il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie alla ricorrente, è comunque fissato un importo ridotto (artt. 65 cpv. 1 e 2 nonché 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.